

RACCOLTA DELIBERE
E MASSIME del
Consiglio dell'Ordine di Sassari

dal 01.02.2010

aggiornata al 03.11.2011
a cura del Consigliere Segretario

in Tema di :

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

CANCELLAZIONE dall'ELENCO AVVOCATI per PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Ai sensi dell'art. 81 DPR 2002 n.445 e successive modifiche è **cancellato di diritto** dall'Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato l'avvocato al quale sia stata comminata una **sanzione disciplinare superiore all'avvertimento**, divenuta definitiva. (seduta 11.03.2010)

INAMMISSIBILITA' - INCOMPETENZA

- Ove il Tribunale di Sassari nanti il quale dovrebbe essere radicato il giudizio per il quale si chiede l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato non sia competente, altrettanto **incompetente** sarà il Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari a ricevere la relativa domanda di ammissione (seduta 01.07.2010)

COMMISSIONE TRIBUTARIA : INCOMPETENZA

- In virtù degli artt. 137, 138 e 139 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, le istanze per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato relative ai **procedimenti dinanzi le Commissioni Tributarie si propongono alla apposita commissione del patrocinio a spese dello Stato** (composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art.12 comma 2 del D.Lgs. n.546/1992) **istituita presso le medesime**; con riguardo alle stesse, pertanto, il Consiglio dell'Ordine è incompetente a decidere e la relativa istanza inammissibile. (seduta 27.10.2011)

INAMMISSIBILITA' - FALLIMENTO

- Considerato che la normativa sul Patrocinio a spese dello Stato, DPR 115/2002 all'art. 144 prevede che *"nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del GD attesta che non è disponibile il denaro necessario alle spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del Testo Unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione d'ufficio"*;

considerato che , pertanto, per godere del beneficio è sufficiente il decreto che il Giudice Delegato emette e in cui certifica che il **fallimento non ha fondi sufficienti**, non occorrendo un provvedimento ammissivo né del Consiglio dell'Ordine né del Giudice procedente; ove, come nel caso di specie il G.D. del Fallimento, istante, abbia attestato la non capienza dell'attivo fallimentare (al fine di immettere le spese legali al gratuito patrocinio), l'istanza presentata dal Curatore del Fallimento è inammissibile. (seduta 01.04.2010)

INAMMISSIBILITA' – MEDESIMA ISTANZA

- Visti gli artt. 75, 76, 78, 79, 80, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 126 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia è inammissibile l'istanza presentata dalla **parte già ammessa al patrocinio con riguardo al medesimo procedimento giudiziale**, ove l'identità sia totale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. (seduta 27.10.2011)

RIGETTO

- Deve reputarsi **manifestamente infondata** e conseguentemente non suscettibile di ammissione in via provvisoria da parte del Consiglio dell'Ordine, l'istanza finalizzata alla ammissione al Patrocinio a spese dello Stato per la proposizione di appello avverso sentenza di rigetto della domanda di risarcimento danni da sinistro stradale atteso che :
 - il rigetto della domanda in primo grado risulta motivato con l'assenza di prove e di deduzioni istruttorie a sostegno dei fatti costitutivi della domanda, ivi compresa la stessa presenza dell'istante a bordo del mezzo come trasportato;
 - l'appello tende a censurare la sentenza nella misura in cui il Giudice non ha disposto d'ufficio mezzi di prova per sopperire alle mancate deduzioni ad opera della parte onerata;
 - nel giudizio di appello non possono essere dedotti mezzi di prova che ben si sarebbero potuti dedurre in 1° grado , mentre, secondo l'orientamento della giurisprudenza, è preclusa al Giudice la possibilità di sopperire alla mancata deduzione istruttoria ad opera della parte onerata (seduta 27.05.2010).
- L'istanza dovrà essere rigettata ove l'azione risulti manifestamente infondata. (seduta 16.06.2011)
- In caso di rigetto da parte del Consiglio dell'Ordine competente, ai sensi degli artt. 123 e 126 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia, l'istanza può essere **riposta al Magistrato competente per il giudizio**. (seduta 27.05.2010, 10.06.2010, 24.06.2010, 16.09.2010)
- Ove l'istanza venga presentata per l'**esecuzione** di un provvedimento giudiziale, è indispensabile ai fini della determinazione della competenza dell'ufficio Giudiziario e quindi dello stesso Consiglio dell'Ordine **indicare il tipo di azione da proporre (immobiliare, mobiliare presso il debitore o presso terzi)** fornendo tutte le indicazioni utili al Consiglio per valutare la propria competenza (quali ad es. certificato di residenza del debitore nel caso di esecuzione mobiliare; catastali o topografici dell'immobile da pignorare nel caso di esecuzione immobiliare; indicazione del terzo presso il quale si intende effettuare il pignoramento presso terzi). (seduta 09.06.2011)
- Ai fini della valutazione di ammissibilità o meno dell'istanza con riguardo ai limiti di reddito, alla stessa dev'essere allegato lo **stato di famiglia**. (seduta 16.06.2011)

- Analogamente, ove determinante ai fini della determinazione della competenza dell'Ufficio Giudiziario e del Consiglio dell'Ordine di Sassari, in relazione all'azione giudiziaria da intraprendere, l'istanza dovrà essere corredata del **certificato di residenza del convenuto**
(seduta 16.06.2011, 20.10.11)

Il Consigliere Segretario
Avv. Silvio Zicconi

Il Presidente
Avv. Francesco Milia